

SCHEMA DI CONVENZIONE

recante

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n.80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal Dirigente ad interim della Unità organizzativa Utilizzo risorsa idrica, dott. Alessandro Nardo, autorizzato a intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. XII/3879 del 03/02/2025;

e

(Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio) (in seguito anche "Ente Beneficiario" con sede in Sondrio, via Trieste 8, codice fiscale n. 93021010140 e partita IVA n. 00972670145 rappresentata da Dario Ruttico in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "*Interventi per la ripresa economica*" pubblicata sul B.U. Lombardia 4 maggio 2020, che all'art. 1, comma 10, istituisce il Fondo "*Interventi per la ripresa economica*" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "*Interventi per la ripresa economica*", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

VISTA la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 recante "*Programma degli interventi per la ripresa economica - Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)*";

VISTA la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 recante "*Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica*" che aggiorna la deliberazione di cui al punto;

VISTA la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021 recante "*Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica*", che modifica ed aggiorna le dd.gg.rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020 sopra richiamate;

CONSIDERATO che nell'Allegato 2 alla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020, come successivamente modificata dalle dd.gg.rr. n. 3749/2020 e 4381/2021, sono previsti "*Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato*" per un importo complessivo pari ad euro 64.000.000,00;

CONSIDERATO, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021, introduce:

- la necessità di utilizzare la piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a (Bandi e Servizi) quale modalità di relazione tra gli uffici regionali e i beneficiari dei finanziamenti al fine di garantire un monitoraggio complessivo del *“Programma degli interventi per la ripresa economica”* di cui alla L.R. 9/2020;
- la possibilità di poter riconoscere nel quadro economico finale degli interventi le spese sostenute da parte dei beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020;

VISTA la d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 *“Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia”* che aggiorna e modifica le precedenti dd.gg.rr. n. 3531/2020, 3749/2020 e 4381/2021 e, in particolare:

- stabilisce che i soggetti beneficiari appongano il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell’opera di cui all’Allegato 4 secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all’Allegato 5 della suddetta deliberazione
- stabilisce che ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente – anche attraverso l’acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso – all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- dispone che entro il 31 marzo la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi quest’ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30 giugno 2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021, recante *“Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” – approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative”* che:

- assegna e ripartisce agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri condivisi interamente richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, la somma complessiva di euro 64.000.000;
- approva l’Allegato A recante *“Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19 individuando, altresì, quelli immediatamente finanziabili e destinatari del contributo finanziario;
- approva l’Allegato B *“Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”*;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 09/05/2022 con l’Ufficio d’Ambito di Sondrio;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 *“Bilancio di previsione 2022 – 2024”* con la quale sono stati stanziati nel triennio 2022-2024 euro 60.000.000 destinati agli Uffici d’Ambito per la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato, ulteriori rispetto a quelli stanziati con d.g.r. n. 3531/2020;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022 che, in continuità con quanto già avviato con la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 s.m.i:

- assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il contributo regionale complessivo di euro 60.000.000 che trova totale copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale nelle annualità 2022, 2023 e 2024;
- approva il nuovo *“Programma 2022 – 2023 – 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* di cui all’Allegato A che, sulla base degli aggiornamenti comunicati dagli Uffici d’Ambito, riprende, finanziandoli, interventi già oggetto del precedente *“Programma 2021 – 2022 – 2023”* cui non era stato assegnato alcun contributo;
- approva il nuovo schema di convenzione recante *“Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* di cui all’Allegato B che recepisce le modifiche introdotte dalle dd.gg.rr. n. XI/4381 del 03/03/2021 e n. XI/6047 del 01/03/2022;

CONSIDERATO che la d.g.r. n. XII/183 del 03/05/2023 ha apportato una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e agli esercizi successivi e ha stanziato euro 30.000.000,00 per l'annualità 2023 sul capitolo di spesa 9.04.203.15935 "Contributi statali in capitale ex L. 145/2018, art. 1, c. 134 agli ATO per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato";

CONSIDERATO che la d.g.r. n. XII/1207 del 30/10/2023 ha confermato per l'annualità 2024 l'utilizzo di quota parte del contributo statale di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato per un importo di € 10.000.000,00 (capitolo 9.04.203.15935);

CONSIDERATO che alcune delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 confliggono con le disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato contenute nello schema di Convenzione precedentemente sottoscritto da Regione ed Ente Beneficiario.

RITENUTO, tenuto conto che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 non stabilisce una data di ammissibilità delle spese sintetizzate nel Quadro Economico finale, di superare la previsione di cui al punto 9 della d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021 che stabiliva una data di ammissibilità delle spese sintetizzate nel quadro economico finale.

RITENUTO, pertanto, di proporre una modifica allo schema di Convenzione recante disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la determinazione dei reciproci impegni tra Regione ed Ente Beneficiario, in ordine al finanziamento in favore del medesimo Ente Beneficiario derivante dal contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica" e dal contributo a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per la progettazione e la relativa realizzazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato stesso. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare gli interventi.

ART. 3 ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, in qualità di Ente Beneficiario del contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica", pari a € 3.169.848,43 assegnato con d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022 e del contributo a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, pari a € 633.969,69 assegnato con d.g.r. n. XII/1207 del 30/10/2023, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, accetta il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato quale Soggetto attuatore, degli interventi individuati nella medesima deliberazione e riportati nel successivo articolo 4 e svolge gli adempimenti descritti nella presente Convenzione.

Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento è la Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.), cui è stata affidata dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione sottoscritta in data 25 giugno 2014.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIATI

Gli interventi finanziati con il relativo contributo regionale sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” e con il relativo contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono riportati in Tabella 1.

Le parti convengono, pertanto, che gli obblighi assunti in precedenza per gli interventi non finanziati con d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 s.m.i si intendono assolti con la presente convenzione.

L’Ente beneficiario attesta, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongono ai finanziamenti assegnati per la realizzazione degli interventi riportati in Tabella 1.

TABELLA 1 – “Interventi finanziati”

<i>CODICE intervento</i>	<i>CUP</i>	<i>Titolo dell'intervento</i>	<i>Quadro economico totale (€)</i>	<i>Importo contributo regionale assegnato (€)</i>	<i>Importo contributo statale assegnato (€)</i>	<i>Data conclusione progetto esecutivo</i>	<i>Data inizio Lavori</i>	<i>Data fine lavori</i>
796	C34H17000760005	Adeguamento impianti di depurazione Loc. Starleggia e Loc. Splughetta in Comune di Campodolcino	255.500,00	144.353,67	28.870,74	25.10.2022	28.08.2023	30.06.2025
200060	C12E19000110007	Dismissione scarichi alta Valmalenco (Loc. Chiareggio, San Giuseppe) e collettamento fino a Chiesa in Valmalenco	2.200.000,00	1.242.967,03	248.593,41	11.07.2024	31.01.2025	01.02.2027
200125	C12E20000380007	Dismissione scarichi Loc. Arzo, Loc. Valle-Campo Erbolo e dismissione impianto di Albaredo per San Marco e collettamento fino a Morbegno	1.085.000,00	613.008,74	122.601,75	29.12.2023	30.05.2024	31.12.2025
200103	C92E19000100007	Dismissione scarichi Loc. Franscia e collettamento fino a Lanzada	1.190.000,00	672.332,17	134.466,43	11.01.2024	31.05.2024	31.10.2025
200162	C42E20000330007	Dismissione scarico Loc. Triasso e impianto Loc. Sassella in Comune di Sondrio e collettamento fino a Castione Andevenno	340.000,00	192.094,91	38.418,98	09.06.2023	28.08.2023	29.09.2024
200163	C78B20000270007	Conversione trattamenti ossidativi biologici da ossigeno ad aria del depuratore di Sondrio	540.000,00	305.091,91	61.018,38	15.12.2023	17.06.2024	07.02.2025

Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente beneficiario in ordine alla realizzazione degli interventi e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti fra l'Ente Beneficiario e terzi, ivi incluso il Gestore del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 3 della presente Convenzione, sono a totale carico dello stesso.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite saranno ripartite in modo proporzionale alle quote di finanziamento. Le economie a valere sul contributo regionale e statale, ove possibile, saranno riprogrammate su proposta dell'Ente Beneficiario per l'attuazione di ulteriori interventi, coerentemente con le disposizioni contenute nella d.g.r. n. XII/183 del 03/05/2023 e nella d.g.r. n. XII/1207 del 30/10/2023, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito all'erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto e delle spese ammissibili.

Regione al completamento del monitoraggio al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'art. 6, punto 4 della presente Convenzione, accerta le economie generate dagli interventi chiusi con contabilità finale e ne comunica l'importo all'Ente Beneficiario per la riprogrammazione. La riprogrammazione deve concludersi entro sei mesi dalla comunicazione di Regione all'Ente Beneficiario.

ART. 5 REFERENTE OPERATIVO

Regione Lombardia, nella persona del Dirigente pro tempore competente, svolge il ruolo di Referente Operativo e riceve dall'Ente Beneficiario le comunicazioni previste nella presente Convenzione.

Regione, in particolare, in qualità di referente operativo:

- effettua il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di cui all'art. 6, punto 4 della presente Convenzione;
- effettua le verifiche ed i controlli, di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione;
- emette i provvedimenti di competenza relativi alla erogazione del finanziamento assegnato.

Regione rimane a disposizione dell'Ente Beneficiario in fase di progettazione e realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, fornendo i chiarimenti richiesti o necessari.

ART. 6 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Regione si impegna ad assegnare all'Ente Beneficiario un finanziamento per dare corso, tramite il Gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 3 della presente Convenzione, alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, fino all'importo massimo complessivo di euro 3.803.818,12.

L'Ente Beneficiario si impegna a:

- 1 Garantire la completa attuazione degli interventi e il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma riportato in Tabella 1, nonché nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente anche in merito alla disciplina degli appalti pubblici.
- 2 Segnalare a Regione i problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure adottate o adottabili per risolverli.
- 3 Inviare a Regione le richieste di erogazione del contributo assegnato a seguito del raggiungimento delle soglie di cui all'art. 8 della presente Convenzione.
- 4 Trasmettere a Regione almeno con cadenza semestrale (giugno e dicembre) i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi dall'Ente Beneficiario mediante la compilazione della piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia. In particolare, le informazioni richieste nel portale relative all'avanzamento tecnico-amministrativo dei singoli progetti saranno relative ai seguenti punti:
 - a) cronoprogramma procedurale aggiornato relativo a:
 - livello di progettazione in corso ed avanzamento delle procedure autorizzative con indicazione, ove disponibile, degli estremi degli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo);
 - avanzamento delle procedure di gara. In particolare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, dovrà essere trasmesso il quadro economico aggiornato con l'indicazione del ribasso d'asta conseguito;
 - avanzamento delle opere, ivi comprese eventuali sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale.

Qualora lo scostamento temporale rispetto al cronoprogramma inizialmente comunicato sia superiore a 120 giorni, l'Ente Beneficiario dovrà darne congrua motivazione.

b) avanzamento della spesa di ciascun progetto con l'indicazione dei relativi estremi di pagamento.

Qualora, per il rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 11, fosse necessario dimostrare il raggiungimento delle soglie di spesa di cui all'art. 8 della presente convenzione anche al di fuori delle scadenze di monitoraggio sopra indicate, Regione si riserva la facoltà di richiedere delle rendicontazioni intermedie mediante la compilazione della piattaforma Bandi e Servizi.

- 5 Attenersi alle disposizioni della d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 in merito all'apposizione del marchio e del modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 e nell'Allegato 5 della deliberazione;
- 6 Attenersi alle prescrizioni disposte dalla d.g.r. 1751 del 17 giugno 2019 *"Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30"* (B.U.R.L. Serie ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019);
- 7 Applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI:

Regione e l'Ente Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 7 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*) e ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*), l'Ente Beneficiario deve indicare nell'apposita sezione presente sulla piattaforma Bandi e Servizi, di cui all'art. 6, punto 4 della presente Convenzione, le motivazioni che hanno condotto all'adozione della variante sulla base dei presupposti di legge, indicando altresì il quadro economico aggiornato a seguito della variante stessa.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il finanziamento sarà erogato da Regione, su richiesta dell'Ente Beneficiario come previsto dall'art. 6, punto 3, della presente Convenzione, con le seguenti modalità:

- a) **la quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato prevista sull'annualità 2022** a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) **la quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato prevista sull'annualità 2023** successivamente all'avvenuta liquidazione di spese complessive pari almeno al 50% delle anticipazioni già percepite. L'avvenuta liquidazione delle spese necessarie al raggiungimento della soglia sopra richiamata dovrà essere attestata mediante la compilazione dei dati sulla piattaforma Bandi e Servizi di cui al precedente art. 6, punto 4 della presente Convenzione (intesi come estremi dei giustificativi di spesa e pagamento).
- c) **saldo previsto sull'annualità 2024** successivamente all'avvenuta liquidazione di spese complessive pari almeno al 40% dell'intero contributo finanziario concesso. L'avvenuta liquidazione delle spese necessarie al raggiungimento della soglia sopra richiamata dovrà essere attestata mediante la compilazione dei dati sulla piattaforma Bandi e Servizi di cui al precedente art. 6, punto 4 della presente Convenzione (intesi come estremi dei giustificativi di spesa e pagamento).

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le spese rendicontate e attestate dal RUP e sintetizzate nel quadro economico finale sottoscritto dallo stesso.

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta senza possibilità di recupero. Sono ritenuti ammissibili i costi diretti per le attività tecniche svolte da personale interno del Gestore riconducibili all'intervento e attestati in Relazione acclarante con allegato un report di sintesi delle ore lavorate e delle spese sottese.

ART. 10 CONTROLLI

L'Ente Beneficiario per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti da Regione o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- disporre che il Gestore del Servizio Idrico Integrato conservi la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo al singolo intervento;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione.

I controlli amministrativi sono organizzati direttamente dall'Ente Beneficiario, anche avvalendosi di altro soggetto individuato a norma di legge.

Regione potrà effettuare ulteriori controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Beneficiario deve offrire la massima collaborazione.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienza, ritardo ingiustificato o inadempimento, il Presidente della Giunta Regionale nominerà, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. n.1 del 5 gennaio 2000, un ispettore dotato di "*particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa*" con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 11 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

L'Ente Beneficiario dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- a) inviare a Regione la richiesta di erogazione della prima tranche del contributo, di cui all'art. 8, **entro 15 giorni** dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) raggiungimento della soglia di spesa pari al 50% delle anticipazioni già percepite del contributo finanziario assegnato, di cui all'art. 8, **entro 12 mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- c) raggiungimento della soglia di spesa pari al 40% dell'intero contributo finanziario concesso, di cui all'art. 8, **entro 36 mesi** dalla sottoscrizione della Convenzione iniziale.

L'Ente beneficiario, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione degli stessi, imponendo tempi ben definiti che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento complessivo degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi e l'Ente Beneficiario segnalerà a Regione, mediante la piattaforma Bandi e Servizi di cui all'art. 6, punto 4, della presente Convenzione, motivandolo, ogni scostamento dai cronoprogrammi precedentemente trasmessi ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 12 VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente convenzione, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice Privacy) e nel D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione e l'Ente Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione

Nell'ipotesi insorgesse una controversia fra Regione e l'Ente Beneficiario, la parte che per prima presentasse richiesta scritta finalizzata a dirimere tale controversia, esplicitando di avvalersi del presente art. 14, assegnerà all'altra parte un termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta, per presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora, al fine di perseguire la bonaria composizione della controversia, la parte investita della questione ritenesse necessario svolgere particolari e/o più approfonditi accertamenti, potrà inviare all'altra parte motivata comunicazione dell'intenzione di avvalersi di un ulteriore termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine di cui al precedente capoverso del presente art. 14, per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso venisse raggiunta un'intesa fra le parti su quanto oggetto della controversia, entrambe ne daranno reciproco atto.

Nella diversa ipotesi in cui non fosse possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, la medesima, così come ogni eventuale controversia, è affidata alla competenza esclusiva territoriale del Foro di Milano

ART. 15 MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Regione può apportare modifiche alla presente Convenzione di adeguamento ad eventuali fonti normative sopravvenute mediante atto del Dirigente di Unità Organizzativa competente, su proposta dello stesso e previa accettazione in forma scritta delle Parti.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.